



Comune di Pozzuoli

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l’affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell’art. 2.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 2 – Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all’affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell’apposita planimetria predisposta e aggiornata dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 3 – Modalità di affissione e defissione

L’affissione è effettuata direttamente dall’impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall’ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

1. per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 50 cm di larghezza e 40 cm di altezza;
2. l’annuncio deve essere inserito all’interno dei bordi che delimitano ogni spazio interno alla bacheca in metallo dell’impianto pubblicitario comunale;
3. l’affissione degli annunci sull’impianto deve avvenire solo ed esclusivamente con l’uso di colla ad acqua;
4. ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l’obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
5. è possibile coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti una volta scaduti i termini di affissione;

6. gli annunci funebri devono essere rimossi entro due giorni dalla celebrazione del funerale;
7. gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi cinque giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro due giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;

Articolo 4 – Acquisizione spazi pubblici e pagamento del diritto.

1. Le imprese di pompe funebri che attaccano direttamente i manifesti in trattazione devono provvedere, preventivamente, a iscriversi sulla piattaforma comunale per ottenere il necessario “*Codice Identificativo*” per l’accesso al sistema che consente di acquisire gli spazi pubblicitari in maniera autonoma su cui fissare i propri annunci funebri.
2. Le imprese per ottenere il “*Codice Identificativo*” sopra richiamato, devono entrare sulla pagina web del “*Portale del Comune di Pozzuoli*” cliccando www.comune.pozzuoli.na.it, dove, sul *Menù Principale* del portale, è presente l’indicazione “*Annunci Funebri*” che consente, attraverso una semplice modalità, la registrazione delle aziende ed il rilascio del suddetto codice.
3. Per l’esecuzione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento, per anniversari e/o ricorrenza, è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993 n° 507 e s. m. ed i., nella seguente misura:
 - per l’affissione fino a n° 30 manifesti funebri: **€ 33,53** (euro trentatré/53);
 - per l’affissione fino a n° 60 manifesti funebri: **€ 44,70** (euro quarantaquattro/70);
 - è vietato affiggere oltre n° 60 manifesti funebri per annuncio.
4. Per le affissioni di annunci funebri e di ringraziamento, eseguite sugli spazi comunali in assenza della dovuta autorizzazione e del pagamento del tributo, si applicano le sanzioni stabilite dal Codice della strada, di cui all’art. 23 c. 6 e 11, del D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e del regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n° 495/92 e s. m. ed i., che prevede sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 370,00 ad un massimo di € 1.485,00.

Articolo 5 – Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che esegue il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.
3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
 - a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*" ovvero "*Affissione effettuata da*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

Articolo 6 – Sanzioni Amministrative

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 e 5 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 500,00** per ogni singolo annuncio, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 1, del d. Lgs n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale;
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di **€ 25,00** per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 3 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.
5. Il Dirigente dell'Area Tecnica è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. della legge 689/81.
6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d. Lgs n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.